

REGOLAMENTO (CE) N. 2359/2002 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2002

relativo all'apertura per l'anno 2003 di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti originari della Repubblica ceca, della Romania e della Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 98/707/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, della suddetta decisione e gli articoli 2 e 6 del protocollo di adeguamento,

vista la decisione 98/626/CE del Consiglio, del 5 ottobre 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Romania dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati nei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, della suddetta decisione e gli articoli 2 e 5 del protocollo di adeguamento,

vista la decisione 98/638/CE del Consiglio, del 5 ottobre 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, della suddetta decisione e gli articoli 2 e 6 del protocollo di adeguamento,

considerando quanto segue:

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 341 del 16.12.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 301 dell'11.11.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 306 del 16.11.1998, pag. 1.

- (1) Il protocollo 3 degli accordi europei con la Repubblica ceca, la Romania e la Repubblica slovacca sugli scambi di prodotti agricoli trasformati, quale modificato dal protocollo di adeguamento di questi accordi, prevede la concessione di contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti originari dalla Repubblica ceca, dalla Romania e dalla Repubblica slovacca. Questi contingenti tariffari sono aperti per il 2003.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁶⁾, quale da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002⁽⁷⁾, stabilisce le norme per la gestione di questi contingenti tariffari. È opportuno stabilire che i contingenti tariffari aperti da questo regolamento siano gestiti in conformità alle presenti norme.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti i contingenti annuali per i prodotti originari della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca che figurano negli allegati I, II, III del presente regolamento per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, alle condizioni indicate in tali allegati.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente a quanto disposto dagli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

⁽⁶⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.